




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1698-A

Delega al Governo in materia di turismo

N. 105 – 25 giugno 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1698-A

Delega al Governo in materia di turismo

N. 105 – 25 giugno 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1, 2 E 3	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1698-A
Titolo:	Delega al Governo in materia di turismo
Iniziativa:	governativa
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	la Andreuzza
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa in materia di turismo.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione X (Attività produttive) nella seduta del 18 giugno 2019.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile. Gli emendamenti introdotti in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 2 E 3

Le norme delegano il Governo a adottare uno o più decreti legislativi in materia di turismo (articolo 1).

Ai fini dell'esercizio della delega vengono previsti i seguenti principi e i criteri direttivi:

- organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al D.lgs. n. 79/2011, regolando settori turistici emergenti quali il turismo sostenibile, sanitario-termale, rurale, esperienziale, delle radici nonché l'ittiturismo [articolo 1, comma 2, lett. a)];
- coordinare il testo delle disposizioni legislative vigenti [articolo 1, comma 2, lett. b)];
- adeguare e semplificare il linguaggio normativo [articolo 1, comma 2, lett. c)];
- semplificare gli oneri burocratici e prevedere procedimenti con tempi celeri e certi [articolo 1, comma 2, lett. d)];

- indicare esplicitamente le norme da abrogare [articolo 1, comma 2, lett. e)];
- prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale [articolo 1, comma 2, lett. f)];
- prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili e accessibili informazioni, dati da fornire e relativa modulistica, per definire, per ciascun tipo di procedimento, contenuti tipici e organizzazione dei relativi dati [articolo 1, comma 2, lett. g)];
- armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante il riordino della normativa in materia di professioni turistiche, la revisione della normativa sulla classificazione delle strutture alberghiere, la semplificazione delle procedure di raccolta e analisi dei dati, la tutela più favorevole per l'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo [articolo 1, comma 2, lett. h)];
- istituire un sistema informativo di settore [articolo 1, comma 2, lett. i)];
- sviluppare un modello di turismo accessibile [articolo 1, comma 2, lett. l)];
- promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro [articolo 1, comma 2, lett. m)];
- definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale [articolo 1, comma 2, lett. n)];
- promuovere progetti intermodali con particolare riferimento a: ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni [articolo 1, comma 2, lett. o)];
- istituire una Scuola nazionale di alta formazione turistica [articolo 1, comma 2, lett. p)].

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 3).

È prevista una clausola che fa salve le condizioni di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2).

Dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (Disciplina di contabilità e di finanza pubblica), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 3).

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che dall'attuazione della delega sopra descritta non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e richiama la previsione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme sopra descritte contengono una delega legislativa per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo (articolo 1): la delega è corredata sia di una clausola di invarianza sia del rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (articolo 3) per la verifica e la copertura degli oneri derivanti dalla normativa delegata.

Premessa pertanto l'opportunità di un chiarimento riguardo alla neutralità finanziaria ovvero alla potenziale onerosità delle norme da adottare nell'esercizio delle predette deleghe, si evidenzia che, in ogni caso, la verifica di tali profili di carattere finanziario potrà essere effettuata in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati, corredata delle relative relazioni tecniche ai sensi dell'art. 17, comma 2, sopra richiamato.

Sarebbe peraltro utile acquisire elementi di valutazione riguardo al prevedibile impegno finanziario connesso all'attuazione di taluni criteri di delega, potenzialmente onerosi, quali l'istituzione di un sistema informativo di settore e la previsione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro; la promozione di progetti intermodali con particolare riferimento a ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni; l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica.